

Confcommercio

Il fisco semplice



L'aforisma
del mese

Luigi Einaudi

C'era una volta, e c'è ancora adesso, colla corona un po' di traverso ed ammaccata, un re del mondo economico: il prezzo. Prezzo di mercato, prezzo, usano aggiungere gli economisti, di equilibrio. Guardava, quel re, un po' dall'alto al basso la folla dei sudditi a due colori vestiti: i consumatori mossi dalla speranza di trovare sul mercato le cose di cui avevano bisogno, i produttori accesi dal desiderio di chiudere con profitto la fatica durata nel produrre. [...] Perciò il prezzo, che veniva fuori non si sa da dove, comandava a bacchetta, lui puro numero, idea senza corpo, ad amendue le schiere.

Indice

03 L'argomento del mese

06 L'agenzia delle entrate chiarisce

09 L'esperto risponde

12 Scadenario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it





L'argomento del mese

Perchè conviene aderire o rinnovare l'adesione al “concordato preventivo biennale” (cpb) per il biennio 2026/2027?

Introduzione

L'adesione o il rinnovo al “**Concordato Preventivo Biennale**” (CPB) per il biennio 2026/2027 - alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto “**Decreto Omnibus**” (decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148) e dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8 del 6 ottobre 2026 - presentano numerosi elementi di convenienza per le imprese ed i professionisti soggetti agli “**Indici Sintetici di Affidabilità fiscale**” (ISA), che, di seguito, si cercherà di illustrare brevemente.

1. Le modifiche apportate all'istituto di "compliance" dal "Decreto Omnibus" ed i recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (cosiddetto "Decreto Omnibus"), ha rafforzato il sistema premiale per chi rinnova l'adesione al "Concordato Preventivo Biennale" (CPB), introducendo benefici aggiuntivi rispetto alla prima adesione.

In particolare, viene ora distinto - in modo più netto - il rinnovo dalla prima adesione, rafforzando i vantaggi per chi prosegue nel secondo biennio e consentendo la rideterminazione della proposta in caso di dichiarazione integrativa.

Tra i benefici del rinnovo è opportuno segnalare, ad esempio, l'introduzione del "ravvedimento speciale" per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023, riservato, esclusivamente, ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al "Concordato Preventivo Biennale" (CPB) per il biennio 2026/2027.

Ciò premesso, i principali benefici derivanti dal rinnovo del CPB sono:

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 100.000 euro annui, e per le imposte dirette e l'IRAP fino a 70.000 euro annui.
- L'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui.
- L'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e di controllo.
- La possibilità, come detto, di accedere al "ravvedimento speciale" per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023, con il versamento di un'imposta sostitutiva agevolata.

Il "Decreto Omnibus" ha, inoltre, semplificato le cause di decadenza, eliminando, ad esempio, la rilevanza di debiti erariali e previdenziali scaduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, rendendo così più agevole il mantenimento dei benefici per chi rinnova.

Con la recente Circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità operative, sulle condizioni di accesso e sulle nuove premialità,

confermando la volontà di rafforzare il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti e di favorire la stabilità finanziaria e la semplificazione gestionale per chi aderisce o rinnova l'adesione al "Concordato Preventivo Biennale" (CPB).

2. Il vantaggio dell'applicazione di un'imposta sostitutiva sul differenziale tra il reddito dichiarato dal contribuente e il reddito proposto nell'adesione o nel rinnovo al "Concordato Preventivo Biennale" (CPB)

È opportuno ricordare che l'adesione o il rinnovo al "Concordato Preventivo Biennale" (CPB) per il biennio 2026/2027, prevede - tra i principali vantaggi - la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva il differenziale tra il reddito dichiarato dal contribuente nell'anno precedente e il reddito proposto nell'adesione o nel rinnovo al CPB.

Questo regime agevolato rappresenta un elemento di forte attrattività per i soggetti che applicano gli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA).

Infatti, per i periodi d'imposta oggetto di Concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate o la rinnovano possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al Concordato - eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente - ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali.

Le aliquote applicabili sono:

- 10%, se il livello di affidabilità fiscale ISA nel periodo d'imposta precedente è pari o superiore ad 8.
- 12%, se il livello di affidabilità fiscale ISA nel periodo d'imposta precedente è pari o superiore a 6 ma inferiore ad 8.
- 15%, se il livello di affidabilità fiscale ISA nel periodo d'imposta precedente è inferiore a 6.

Queste aliquote si applicano fino ad un'eccedenza massima di 85.000 euro. Sulla parte eccedente tale soglia, l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota ordinaria IRPEF (pari al 43%) per le persone fisiche, e con l'aliquota ordinaria IRES (pari al 24%) per le società.

Il vantaggio principale consiste, quindi, nella possibilità di tassare il maggior reddito

concordato rispetto a quello storico con aliquote sostitutive significativamente inferiori rispetto a quelle ordinarie, generando un risparmio fiscale non indifferente.

Inoltre, il regime sostitutivo si applica anche alle addizionali, ampliando il beneficio complessivo. L'imposta sostitutiva sul differenziale tra il reddito dichiarato e quello concordato rappresenta, pertanto, un vantaggio fiscale rilevante per chi aderisce o rinnova l'adesione al **"Concordato Preventivo Biennale" (CPB)**, consentendo di pianificare la tassazione su basi certe e con aliquote agevolate, riducendo il carico fiscale rispetto al regime ordinario e favorendo la stabilità finanziaria e la *"compliance"* del contribuente.

Conclusioni

Alla luce delle modifiche normative intervenute e dei recenti chiarimenti di prassi, il rinnovo o la nuova adesione al **"Concordato Preventivo Biennale" (CPB) per il biennio 2026/2027**, risultano particolarmente convenienti per i soggetti ISA, grazie ad un sistema premiale rafforzato, ad una maggiore certezza fiscale, ad una riduzione dei rischi di accertamento ed a strumenti agevolati di regolarizzazione delle annualità pregresse.

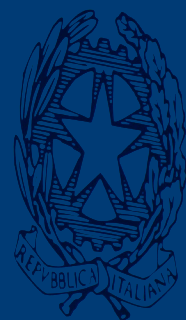
La scelta di aderire o rinnovare l'adesione al **"Concordato Preventivo Biennale" (CPB)** rappresenta, quindi, un'opportunità di semplificazione e di tutela per le imprese ed i professionisti che intendano pianificare con maggiore sicurezza e tranquillità la propria posizione fiscale nei prossimi anni.



Vincenzo De Luca

Responsabile fiscale
Confcommercio

L'agenzia
delle entrate
chiarisce



Vi.diCo.Web

**Attuazione delle
disposizioni in materia di
rafforzamento dei servizi
digitali - Servizio per
l'invio telematico della
comunicazione relativa
all'esercizio della facoltà
di rilasciare il visto di
conformità**

-Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate
del 22 settembre 2026.

Con il Provvedimento del 22 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le modalità di utilizzo del nuovo servizio telematico “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, messo a disposizione dei professionisti nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Il provvedimento disciplina la gestione informatizzata della comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità.

“Rottamazione- quinquies” per le entrate locali

**Pubblicato l'elenco degli
enti locali aderenti.**

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito alla “Rottamazione-quinquies”, estesa dal decreto legge n. 38/2026, ai carichi affidati alla riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023. Per i contribuenti interessati, le domande di definizione potranno essere presentate dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026.

Tra le entrate interessate possono rientrare, a titolo esemplificativo, IMU, TARI, bollo auto e sanzioni per violazioni del codice della strada, sempre che i relativi carichi siano stati affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina.

Spese sanitarie

Spese sanitarie rimborsate dall'ente bilaterale di categoria ai propri iscritti.

Risposta dell'Agenzia delle
Entrate del 178 del 2026

Con la Risposta n. 178 del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione relativa all'eventuale obbligo, per un ente bilaterale di categoria, di trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai propri iscritti. La questione assume rilievo in relazione agli adempimenti connessi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, alla disciplina prevista dall'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate riguarda un ente bilaterale intenzionato a erogare ai propri iscritti contributi destinati al rimborso di spese sanitarie da questi sostenute. L'ente ha chiesto di chiarire se, in applicazione del citato articolo 78, comma 25-bis, fosse tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento. In risposta, l'Agenzia chiarisce che l'ente bilaterale non è tenuto a comunicare i rimborsi di spese sanitarie quando i contributi versati non hanno prodotto alcun beneficio fiscale per il lavoratore. Le spese rimborsate sono, in tal caso, considerate comunque "rimaste a carico" del contribuente.

Codici tributo

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 35/E del 1°
ottobre 2026

Con la Risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La nuova codificazione si rende necessaria, in particolare, per consentire al contribuente destinatario della comunicazione di procedere al versamento anche soltanto di una parte dell'importo complessivamente richiesto, anziché dell'intera somma riportata nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione.



Compliance

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza aver fatto concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d'impresa, indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024.

Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 5 ottobre 2026

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate avvia una specifica attività di "compliance" relativa al periodo d'imposta 2023, basata sull'incrocio tra fatture elettroniche/corrispettivi telematici e ricavi dichiarati nel modello Redditi 2024, consentendo ai contribuenti interessati di fornire chiarimenti oppure di correggere spontaneamente eventuali omissioni mediante ravvedimento operoso.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente, confrontandoli con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, al fine di individuare possibili anomalie. Al contribuente, vengono messi a disposizione, oltre ai propri dati identificativi, gli estremi della comunicazione e della dichiarazione interessata, nonché le indicazioni per richiedere informazioni, segnalare elementi non conosciuti dall'Amministrazione finanziaria o procedere alla regolarizzazione.

Disciplina del Concordato Preventivo Biennale

Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 8 del 6 ottobre
2026

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, ricostruisce in forma sistematica la disciplina del "Concordato Preventivo Biennale", introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, tenendo conto delle modifiche normative e dei chiarimenti intervenuti successivamente.

Il documento sostituisce le precedenti circolari sull'argomento e riunisce gli elementi dell'istituto finora illustrati attraverso decreti ministeriali, documenti di prassi, risposte a interpelli, FAQ e istruzioni alla modulistica. Particolare attenzione è riservata, anche, alle novità introdotte dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, denominato "decreto Omnibus", applicabili a decorrere dalle adesioni relative al biennio 2026-2027.

Insieme alla Circolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una raccolta delle risposte ai quesiti sul CPB già contenute nei precedenti documenti di prassi o nelle FAQ del sito istituzionale. La raccolta, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, ha funzione ricognitiva e riunisce chiarimenti validi anche per il biennio 2026-2027, tenendo conto delle modifiche normative intervenute e aggiornando i periodi d'imposta di riferimento.

L'esperto risponde



Si chiede un parere in merito alla possibilità di utilizzare, presso il medesimo esercizio commerciale, un unico POS e un unico Registratore Telematico da parte di soggetti giuridicamente distinti, qualora uno dei soggetti incassi, in forza di un mandato senza rappresentanza, somme relative a operazioni riferibili all'altro soggetto.

La disciplina fiscale non sembra vietare, di per sé, tale modalità operativa. In particolare, gli incassi relativi alla vendita di generi di monopolio, esclusi dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, non devono concorrere ai corrispettivi telematicamente memorizzati e trasmessi dal soggetto che gestisce l'attività soggetta a certificazione. La riscossione materiale delle somme tramite il POS di quest'ultimo non ne determina automaticamente l'imputazione reddituale, purché il rapporto di mandato sia effettivo e gli incassi siano adeguatamente distinti, rendicontati e successivamente riversati al soggetto cui sono riferibili.

Il nuovo obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico non sembra imporre necessariamente una corrispondenza assoluta tra il titolare del POS e quello del RT. L'utilizzo promiscuo del POS può tuttavia determinare un disallineamento tra i pagamenti elettronici transitati sul terminale e i corrispettivi propri risultanti dal RT. Tale differenza non configura automaticamente ricavi non dichiarati, purché sia integralmente giustificabile attraverso la documentazione relativa agli incassi effettuati per conto del diverso soggetto e alla successiva riconciliazione e restituzione delle somme. La separazione dei POS e dei relativi accrediti costituisce, pertanto, la soluzione tecnicamente più lineare per evitare disallineamenti, ma non sembra configurarsi come un obbligo generale derivante dalla sola circostanza che gli incassi siano riferibili a soggetti giuridicamente distinti. Resta comunque necessario assicurare una puntuale tracciabilità e riconciliazione degli incassi, anche in considerazione della possibilità che gli scostamenti tra transazioni POS e corrispettivi telematici siano oggetto di richieste di chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

USO PROMISCUO DEL POS



Si chiede di verificare la correttezza dell'applicazione dell'IVA al 10 per cento agli interventi di manutenzione e controllo della caldaia, dell'IVA al 22 per cento alla fornitura delle plafoniere e del regime del reverse charge alla relativa prestazione di sostituzione, tenuto conto della natura dell'immobile, delle caratteristiche delle operazioni effettuate e del codice ATECO dell'impresa prestatrice (43.22.07).

Per la manutenzione e il controllo della caldaia, l'aliquota IVA del 10% prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è applicabile esclusivamente agli interventi eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Qualora l'intervento riguardi un immobile strumentale all'attività d'impresa, trova applicazione l'aliquota ordinaria del 22%. Il regime dei beni significativi non rileva nel caso di mera manutenzione di una caldaia esistente.

La fornitura delle plafoniere è soggetta all'aliquota ordinaria del 22%, non trattandosi di beni significativi. Per la relativa posa occorre invece distinguere la mera fornitura del bene con posa accessoria dalla vera e propria prestazione di installazione o intervento sull'impianto. Nel primo caso si applica il regime IVA ordinario; nel secondo, qualora la sostituzione costituisca un intervento di riparazione, ammodernamento o manutenzione dell'impianto elettrico dell'edificio, trova applicazione il reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del DPR n. 633/1972.

In conclusione, in presenza di un immobile strumentale, la manutenzione della caldaia e la fornitura delle plafoniere sono soggette all'IVA del 22%, mentre la manodopera relativa alla sostituzione delle plafoniere è assoggettata a reverse charge qualora configuri un effettivo intervento sull'impianto elettrico e non una mera posa accessoria alla cessione dei beni.

REGIME IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE PLAFONIERE



Si chiedono chiarimenti in materia di garanzia fiscale e continuità economica di una attività, volta a prevedere controlli sulla prosecuzione sostanziale di attività fiscalmente inadempienti, anche in caso di cambiamento del titolare, della forma societaria o della partita IVA, subordinando, nei casi previsti dalla legge, l'avvio o la prosecuzione della nuova attività alla prestazione di una garanzia fideiussoria in favore dell'Erario.

L'ordinamento già prevede, in determinate fattispecie, strumenti di analisi del rischio e la possibilità di subordinare la riapertura della partita IVA alla prestazione di una garanzia fideiussoria. Tali strumenti, tuttavia, sono prevalentemente riferiti alla posizione del singolo soggetto e non attribuiscono autonoma rilevanza alla continuità economica tra attività formalmente intestate a soggetti diversi.

L'obiettivo potrebbe essere perseguito rafforzando l'analisi del rischio e valorizzando elementi oggettivi indicativi della continuità sostanziale dell'attività, quali la prosecuzione della medesima attività, l'utilizzo degli stessi locali e beni strumentali, la continuità della clientela e dei rapporti contrattuali, il trasferimento del personale e la permanenza dei medesimi segni distintivi. In presenza di un qualificato rischio di elusione degli obblighi tributari, l'avvio o la prosecuzione della nuova attività potrebbe essere subordinato alla prestazione di una garanzia fideiussoria in favore dell'Erario.

La definizione di criteri oggettivi per individuare la continuità economica richiede tuttavia particolare attenzione, al fine di distinguere le situazioni effettivamente elusive dalle legittime operazioni di riorganizzazione o prosecuzione dell'attività e di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e delle garanzie procedurali.

GARANZIA FISCALE E CONTINUITÀ ECONOMICA DELL'ATTIVITÀ



Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'alloggio concesso ai dipendenti del CCNL Turismo.

La concessione gratuita di un fabbricato al dipendente costituisce, in linea generale, un'utilità rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, salvo l'eventuale applicazione di specifiche disposizioni di esenzione. L'articolo 51, comma 4, del TUIR, disciplina, espressamente, ai fini della valorizzazione dei fringe benefit, i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato.

In particolare, la predetta disposizione, alla lett. c), stabilisce che, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, il valore da assumere ai fini fiscali è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato. La medesima disposizione prevede una regola specifica, pari al 30 per cento della predetta differenza, nel caso di fabbricati concessi in connessione con l'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso. Per gli immobili non censiti in catasto, il valore è invece determinato sulla base della differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

Ne consegue che, ai fini fiscali, la valorizzazione dell'alloggio non può essere determinata sulla base dell'importo eventualmente previsto dal CCNL Turismo per il pernottamento. Tale importo rileva sul diverso piano della disciplina contrattuale e della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore, mentre il valore dell'utilità in natura derivante dalla concessione dell'alloggio deve essere determinato applicando il criterio specificamente previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera c), del TUIR.

ALLOGGIO CONCESSO AI DIPENDENTI DEL CCNL



Si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del modello EAS per un Comitato promotore per il riconoscimento IGP

L'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, prevede, per gli enti associativi che intendono avvalersi delle disposizioni fiscali, di cui all'art. 148 del TUIR e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS. Con riferimento alle modalità di compilazione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009 e la circolare n. 51/E del 1° dicembre 2009, individua alcune categorie di enti associativi che, in quanto i relativi dati risultano già disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, possono assolvere l'obbligo mediante la compilazione semplificata del modello. Nel caso del Comitato promotore per il riconoscimento IGP, occorre pertanto verificare preliminarmente la sua natura giuridica e l'eventuale riconducibilità a una delle categorie indicate nel documento di prassi. Solo qualora tale riconducibilità sussista sarà possibile avvalersi della compilazione semplificata.

MODELLO EAS – COMITATO PROMOTORE
PER IL RICONOSCIMENTO IGP

NOVEMBRE

Scadenzario fiscale 2026

Lunedì 2 novembre

Concordato preventivo biennale

- Adesione concordato preventivo biennale

Dichiarazioni integrative

- Dichiarazione integrativa redditi ed IRAP anni precedenti

Modello 770

- Invio telematico Mod. 770/2026

Consolidato fiscale nazionale

- Opzione per il consolidato nazionale

Tonnage tax

- Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax

Operazioni intracomunitarie - Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

OSS/IOSS

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile e trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Modello 770

- Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato/Ordinario o Mod. 770 unificato anni precedenti

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

Modello Redditi SC

Modello Redditi SP

Dichiarazione IRAP

- Termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione Redditi 2026 e della dichiarazione IRAP

Modello 730

- Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille

Acconti Irpef, Ires, Irap

- Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo d'anno

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

Modello Redditi SC

Modello Redditi SP

- Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 e IRAP 2026 società con esercizio a cavallo

Lunedì 16 novembre

Liquidazioni periodiche IVA

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale

Acconti Irpef, Ires, Irap

- Versamenti di imposta

IRAP

- Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 ed IRAP 2026

Liquidazioni periodiche IVA

- Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Esterometro

- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Mercoledì 18 novembre

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Mercoledì 25 novembre

Intrastat

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

Lunedì 30 novembre

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

- Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci: versamento 40%

Misuratori fiscali e registratori telematici

- Collegamento registratori di cassa e POS utilizzati tra l'1 e il 30 settembre 2026

Liquidazioni periodiche IVA

- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA